



COSTITUZIONE
COMITATO ASSOCIAZIONE PAZIENTI ENDOCRINI
C.A.P.E.

Il giorno 31 gennaio 2015, alle ore 12,00 in Roma, presso il Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico n. 155, II Clinica Medica, sono presenti:

- **“La Lumaca ONLUS –Associazione Pazienti Umbri Affetti da Tumore Tiroideo”**, rappresentata dal Presidente Anna Maria Bianciffiori
 - **“A.T.T.A. Toscana Associazione Città di Livorno degli Ammalati di Tumore alla Tiroide – ONLUS”**, rappresentata dal Dr. Daniele Barbaro delegato dal presidente Ketty Butini
 - **“Tiroidenonsolo – La Spezia”**, rappresentata da Renato Giarrizzo delegato dal presidente Chiara Frumento
 - **“AMEIR – Associazione Malati Endocrini Irpinia ONLUS”**, rappresentata dal Presidente Leone Felice
 - **“ATTA3 Veneto”**, rappresentata dal Presidente Paola Pisani
 - **“ATTA Lazio ONLUS– Associazione Regione Lazio degli Ammalati di Tumore della Tiroide e Associati”**, rappresentata dal Presidente Paola Polano
 - **“A.P.E. Associazione Patologie Endocrine – Bologna”**, rappresentata da Franco Tagliavini
 - **“ATTA Sicilia”**, rappresentata da Beatrice Pumo delegata dal presidente Elio Bonfanti
- le quali Associazioni, come sopra rappresentate e giusta poteri dai rispettivi statuti, costituiscono il "Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini", in breve C.A.P.E..

Gli scopi del Comitato, la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono contenuti nello statuto che i presenti, nella qualità, dichiarano di conoscere ed accettare e che viene inserito in calce al presente atto.

I sopraindicati promotori, come sopra rappresentati, eleggono quali componenti del Consiglio Direttivo le seguenti Associazioni:

- “La Lumaca ONLUS “** - Presidente
- “Tiroidenonsolo – La Spezia”** - Vice Presidente
- “ATTA3 Veneto”** - Segretario
- “ATTA Sicilia”** - Consigliere
- “ATTA Toscana”** - Consigliere

le quali tutte, come rappresentate, accettano la carica loro conferita.

STATUTO
ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice Civile, il Comitato denominato “C.A.P.E.”
– “Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini”, più avanti chiamato per brevità “Comitato”, disciplinato dal presente Statuto e dalle norme del Codice Civile.

ART. 2

SEDE E DURATA

Il Comitato ha la propria sede legale presso la sede dell'Associazione che lo presiede. 9

Qualsiasi variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

Su delibera del Consiglio Direttivo il Comitato può organizzare e costituire sedi secondarie e succursali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato ha durata illimitata nel tempo fino allo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

ART. 3

FINALITA'

Il Comitato è apolitico, apartitico, aconfessionale, non ammette discriminazioni etniche, di sesso, lingua, religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro, anche indiretto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo delle malattie della tiroide, delle endocrinopatie non tiroidee, della diagnostica e delle terapie medico-nucleari, cura i rapporti tra le associazioni dei pazienti di malattie endocrine ad esso aderenti e promuove la costituzione di nuove analoghe Associazioni di pazienti su tutto il territorio nazionale.

In particolare il Comitato, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in conformità alle suddette finalità, si propone di:

- promuovere e favorire la conoscenza delle patologie degli organi endocrini ed in particolar modo della tiroide promuovendo attività di informazione nella popolazione sulle malattie della tiroide e delle patologie endocrine e ricercando la collaborazione di Enti ed Istituzioni, Comuni, Province, Regioni, organi scolastici, Servizi di Medicina Preventiva, di Medicina del Lavoro, ecc.;
- attivare campagne di prevenzione del gozzo e di diagnosi precoce delle malattie tiroidee ed endocrine in generale;
- coinvolgere la popolazione ed i competenti organi Istituzionali nelle decisioni che riguardano la soluzione dei bisogni e delle necessità afferenti le patologie in oggetto;
- promuovere il miglioramento dell'offerta di servizi da parte delle strutture Sanitarie coinvolte nel percorso di diagnosi e cura delle malattie tiroidee, delle endocrinopatie e delle loro complicanze;
- organizzare e partecipazione a congressi, convegni e seminari, incontri con la popolazione, manifestazioni collaterali, medico-scientifiche, culturali o di spettacolo o quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione dello scopo;
- sensibilizzare e collaborare con gli organi politici, amministrativi, sanitari, le autorità regionali, gli organi di stampa ed i mass-media per diffondere le finalità perseguite;
- promuovere raccolta di fondi necessari per sviluppare le suddette iniziative.

È fatto divieto al Comitato di perseguire scopi diversi da quanto qui indicato ad eccezione ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

PROMOTORI

Possono far parte del Comitato, in numero illimitato, le Associazioni dei Pazienti, in qualsiasi forma costituite sul territorio nazionale, che intendano partecipare alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

Tutti coloro che intendono far parte del Comitato dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione potrà, a suo insindacabile giudizio, deliberare sull'accoglimento o sul respingimento della domanda, rendendone edotta l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'iscrizione al Comitato decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo. L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, con l'esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea.

La qualifica di promotore è intrasmissibile.

Tutti i promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione, sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, hanno diritto a partecipare alla vita del Comitato e, se eletti a cariche sociali, hanno l'obbligo di adempiere il loro mandato.

I diritti e gli obblighi dei promotori sono in particolare:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato ed esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate a tale scopo;
- approvare e proporre la modifica delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- nominare gli organi direttivi del Comitato;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- partecipare alle Assemblee durante l'anno sociale;
- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo, se previste.

La qualifica di promotore viene meno per recesso, esclusione o per estinzione della persona giuridica o Ente aderente al Comitato.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, con ratifica da parte dell'Assemblea alla successiva prima convocazione, nei confronti del promotore che:

- non adempia agli obblighi assunti nei confronti del Comitato;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
- arrechi o possa arrecare gravi danni, di qualunque natura, al Comitato.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari per iscritto.

I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota iniziale o annuale, se previste, né hanno diritti sul patrimonio del comitato, né a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 5

ORGANI

Gli organi sociali del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario, se nominato;
- 6) il Tesoriere, se nominato;
- 7) il Comitato Scientifico, se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi ed approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'Organo sovrano e deliberante del Comitato, viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quarto dei promotori. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, laddove vi siano risorse economiche.

L'Assemblea può essere convocata in qualunque luogo, purchè in Italia, ed è presieduta dal Presidente del Comitato, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di necessità, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea partecipano tutti i promotori anche via skype e può svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario, se nominato, per la redazione del relativo verbale.

Ogni promotore ha diritto ad un voto. A ciascun promotore non può essere conferita più di una delega scritta a partecipare all'Assemblea, potendo rappresentare, quindi, un solo altro iscritto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti i promotori, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica e deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora, il luogo della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione che può essere indetta anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea:

- a) promuovere ed approvare il programma annuo dell'attività da svolgersi;
- b) eleggere il Presidente;
- c) nominare i del Consiglio Direttivo;
- d) approvare eventuali Regolamenti;
- e) deliberare l'esclusione dei promotori;
- f) approvare l'importo delle quote di iscrizione e dei contributi annuali, se determinate dal Consiglio Direttivo;
- g) approvazione l'eventuale bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- h) modificare lo presente Statuto;
- i) sciogliere il Comitato e decidere sulla devoluzione del suo patrimonio;
- l) deliberare su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei promotori, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei promotori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione dell'eventuale patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei promotori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato.

ART. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo politico ed esecutivo del Comitato, ha il compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo,

è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri che vengono nominati dall'Assemblea tra i promotori, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può sciogliersi per dimissioni di tutti i suoi membri o nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Se vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più consiglieri, qualora i membri rimanenti siano in numero superiore alla metà di quelli validamente eletti, essi potranno assolvere il loro mandato sino alla naturale scadenza oppure potranno convocare l'Assemblea per nominare i consiglieri necessari a surrogare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in qualunque luogo, purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora lo richiedano, senza alcuna specifica formalità, almeno 2 (due) consiglieri in carica per deliberare su argomenti inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.

L'avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto, anche via e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere gli argomenti da trattare nonché l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione. In caso di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 3 (tre) giorni.

Ciascun consigliere può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo di persona o con delega rilasciata ad altro consigliere. Ciascun consigliere può essere portatore di una sola delega.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e ad esso partecipano tutti i consiglieri anche per delega, via skype o tramite teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti, di persona o per delega, la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei promotori o degli altri organi del Comitato.

In particolare i compiti del Consiglio Direttivo, in via esemplificativa e non esaustiva, sono i seguenti:

- a) elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente ed eventualmente il Segretario;
- b) ammette nuovi promotori e delibera la loro esclusione;
- c) promuove ogni iniziativa rispondente allo scopo del Comitato;
- d) formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sulla base delle proposte pervenute, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, dai promotori;

- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, senza la necessaria approvazione assembleare;
 - f) prevede eventuali quote di iscrizione o contributi annuali determinandone l'importo;
 - g) esegui le deliberazioni assembleari;
 - h) ratifica i provvedimenti assunti personalmente dal Presidente per particolari motivi di urgenza;
 - i) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività del Comitato e coordina le stesse;
 - l) provvede alla convocazione dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo in caso di scioglimento del precedente;
 - m) redige l'eventuale bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea laddove vi siano risorse economiche;
 - n) nomina il Comitato Scientifico, valutatane l'opportunità.
- Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige il Comitato e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio. E' eletto dall'Assemblea dei promotori.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nel presente Statuto.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i relativi poteri e, previa apposita delega, il Segretario se nominato.

Compiti del Presidente sono in particolare:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrive il verbale dell'Assemblea, lo custodisce o lo fa custodire dal Segretario, se nominato, presso la sede legale del Comitato al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i promotori e l'eventuale estrazione di copia;
- d) emana gli eventuali Regolamenti interni degli organi del Comitato;
- e) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuove l'eventuale riforma;
- f) rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g) esegue le deliberazioni adottate dagli organi del Comitato, assicurandone lo svolgimento organico ed unitario;
- h) predispone le linee generali del programma dell'attività del Comitato, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei promotori.

Il Presidente può compiere qualsiasi atto non eccedente l'ordinaria amministrazione e, in caso di necessità e di urgenza, può assumere, nell'interesse del Comitato, tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

ART. 9

IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ne assume transitoriamente i compiti; il Consiglio Direttivo stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.

Nei confronti dei promotori e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 10

IL SEGRETARIO

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- a) redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) attendere alla corrispondenza del Comitato;
- c) adempiere alle mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 11

IL TESORIERE

Il Tesoriere, se nominato, è colui al quale spetta il compito di curare l'amministrazione del Comitato, tenere e aggiornare gli eventuali libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 12

COMITATO SCIENTIFICO

Può essere nominato un Comitato Scientifico per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza medico-scientifica del Comitato.

Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo per l'ottimizzazione del funzionamento del C.A.P.E. e, se richiesto, partecipa alle iniziative culturali e divulgative in conformità agli scopi statutari.

Il Comitato Scientifico inoltre adotta le direttive dategli dal Consiglio Direttivo riferendo sistematicamente al Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico è composto da membri medici appartenenti alle Associazioni di Pazienti promotrici, viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso

periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo, salvo revoca insindacabile dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore che curerà i rapporti con il Consiglio Direttivo ed i terzi e determina autonomamente la propria organizzazione interna.

ART. 13

PATRIMONIO

Il Comitato trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle eventuali quote di iscrizione e contributi annuali dei promotori determinate dal Consiglio Direttivo;
- b) da donazioni, liberalità e lasciti di terzi o promotori, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- c) dai beni o contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi altro titolo da persone fisiche e/o giuridiche, da Enti pubblici o privati, da Associazioni o gruppi;
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal Comitato;
- e) dalle rendite del proprio patrimonio;
- f) da altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Le eventuali quote annuali sono dovute per tutto l'anno civile in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi promotori.

Il patrimonio del Comitato, di qualunque natura esso sia non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto invece obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per l'attuazione degli scopi sociali e per tutte le attività ad essi connesse e collegate.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato, a mezzo del proprio organo competente, potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese l'acquisto o la vendita di beni mobili od immobili, la stipula di mutui, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali nonché la concessione di fidejussioni e altre forme di manleva.

ART. 14

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale del Comitato ha inizio il 30 settembre e si chiude il 30 novembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori, laddove vi siano risorse economiche.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro

4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

SCIoglimento DEL COMITATO

L'Assemblea dei promotori, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio del Comitato con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei promotori presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, se necessario, provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i promotori.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico, il Codice Civile e le leggi vigenti in materia.



BIANCIFIORI ANNA MARIA
Anna Maria

C.I. 11981A rilasciata
dal Comune di FORUGIA
PG

DANIELE BARBARO

D. Barbaro

PG U18871410'N
Rapporto n° AA 1614950 - Re
pubblica Italiana.

PAOLA POLANO

Paola Polano

C.I. AR 7332931 rilasciata dal
Comune di ROMA

FELICE COSE
Felice Cose

C.I. n° AR 3754008 rilasciata dal
Comune di Avellino 7/5/2007

Paola Pissani

Paola Pissani

GIARREZZO RENATO

C.I. n° AS 8255574 rilasciata dal
Comune di TV

C.I. n° AD 8200646 Comune
BOLOGNA

C.I. AS 9542886

SP
Comune
Bologna

Franco Taglianni

BEATRICE PUMO
Beatrice Pumo

C.I. n° AV 8272921 rilasciata dal
Comune di Palermo

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 1589	Serie 3	Date 19/6/15	REGISTRATO CON EURO 200,00	IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>
---	---------	---------	--------------	----------------------------	---------------------------------